



# *Comune di Castropignano*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
VIDEORIPRESE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE  
DI CONSIGLIO COMUNALE.**

## **Indice**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 4 Autorizzazione per l'accesso della  
strumentazione

Art. 5 diritto di registrazione da parte di soggetti  
terzi

Art. 6 Rispetto della privacy

Art. 7 Limiti alla registrazione delle sedute

Art. 8 Limiti di trasmissione e  
commercializzazione

Art. 9 Interviste

Art. 10 Norme di rinvio

Art. 11 Sanzioni

Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1  
(Finalità)

Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente o da soggetto preventivamente autorizzato.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2  
(Funzioni)

Il Comune di Castropignano, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente a tale scopo, le riprese effettuate dall'ente, potranno essere diffuse, ad accesso gratuito, con qualsiasi mezzo e/o canale telematico e/o di informazione.

Art. 3  
( Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e su web anche a soggetti privati, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Deve essere altresì fornita ai presenti informativa circa i diritti degli interessati previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 4  
(Autorizzazione per l'accesso della strumentazione)

L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, di soggetti privati, devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, dal Presidente del Consiglio. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare, almeno 10 giorni prima della seduta consiliare, apposita istanza di autorizzazione, in forma scritta, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- soggetto promotore (in caso di associazioni, comitati, enti, ecc. la domanda dovrà anche indicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del presidente);
- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
- estremi identificativi del titolare/responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione.

Il Presidente del Consiglio può rilasciare l'autorizzazione, di norma, entro il giorno prima della stessa seduta.

L'autorizzazione fornita avrà una validità massima annuale e comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentito il Capigruppo.

#### Art. 5

( Diritto di registrazione da parte di soggetti terzi)

Oltre al soggetto autorizzato, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente.

E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze.

#### Art. 6

(Rispetto della privacy)

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

#### Art. 7

(Limiti alla registrazione delle sedute)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D. Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono

assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

E' altresì vietato riprendere gli eventuali spettatori.

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate ed in ogni caso in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

E' tassativamente vietato fere riprese e/o registrazioni in sedute dichiarate segrete a norma del regolamento comunale.

## Art. 8

### ( Limiti di trasmissione e commercializzazione)

La diffusione delle immagini registrate è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

E' consentita la sola diffusione integrale delle riprese effettuate, in quanto unica modalità coerente con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

Quanto sopra, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale ha l'obbligo di fornire gratuitamente al Comune un DVD contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 11.

Art. 9  
(Interviste)

Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 10  
( Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11  
(Sanzioni)

La violazione delle disposizioni e dei principi di cui al presente Regolamento o dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione stessa ed il divieto di rilasciare una nuova autorizzazione per un periodo di 3 anni.

Per le violazioni delle disposizioni inerenti il presente Regolamento si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 12  
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.